

La Spezia, 21 novembre 2008

Spettabili OO.SS.

Oggetto: trattamento dei trasferimenti disposti ad iniziativa dell'Azienda

Facciamo riferimento a quanto significato in corso di trattativa a codeste OO.SS. in materia, per precisare quanto segue:

- Personale che trasferisce la propria residenza/domicilio con carichi familiari non trasferiti.

Ferme restando le previsioni del CCNL in materia di trasferimenti, è previsto che, nel caso di trasferimenti superiori a 100 km., l'Azienda intervenga, in coerenza con le durate e le modalità stabilite dal CCNL stesso, con un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per alcuni viaggi di rientro alla propria residenza, sotto forma di plafond di spesa calcolato, su base annua, in € 18 lordi al km., con un massimo di € 18.000 lordi.

- Personale che non trasferisce la propria residenza/domicilio (pendolarismo giornaliero).

A fronte di trasferimenti di limitata distanza tra l'abitazione e la piazza di lavoro, è previsto che il dipendente rientri giornalmente alla propria abitazione.

La scelta del pendolarismo giornaliero e, in particolare, del mezzo utilizzato, discendono dalla preventiva valutazione congiunta tra Azienda ed interessato della specifica situazione in essere (condizioni logistiche, sistema viario e dei trasporti).

Tanto premesso, per gli spostamenti superiori a 22 km. (44 km. A/R), calcolati in funzione della distanza tra la residenza/domicilio e la nuova sede di lavoro, l'Azienda interviene con un contributo a copertura delle spese di viaggio, erogato per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento. Detto contributo corrisponde alle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico o, ne caso di utilizzo dell'auto personale, al rimborso forfettario di € 0,46 lordo al Km., indipendentemente dal tipo di autovettura.

Distinti saluti

La Direzione Generale

